



COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA
CAP 37030 **PROVINCIA DI VERONA** Tel. 045.7450038 Fax 045.7450366
Piazza Umberto I, n. 56
C.F. 83000 93 02 36 P. iva 0066 19 50 238
e-mail: segreteria@comune.montecchiadicrosara.vr.it
PEC protocollo.comune.montecchiadicrosara.vr@pecveneto.it
WEB www.comune.montecchiadicrosara.vr.it

ORDINANZA N. 17 DEL 26/06/2019

Settore proponente: Area III Tecnica - Lavori Pubblici

**OGGETTO: ORDINANZA PER L'OBBLIGO DI MANUTENZIONE DEI FONDI
CONFINANTI CON LE STRADE COMUNALI E CON LE STRADE
PROVINCIALI**

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- il Servizio Viabilità della Provincia di Verona, con Ordinanza n. 476/2016 del 13.12.2016, ha segnalato la necessità di coinvolgere tutti i frontisti delle strade provinciali ed i sindaci dei comuni della provincia, affinché si adoperino a far osservare ai loro cittadini le norme previste dal Codice della Strada per quanto attiene la messa a dimora di siepi e piantagioni anche a carattere stagionale lungo i cigli delle strade provinciali.
- a causa dell'incuria di taluni proprietari dei terreni confinanti, i rami degli alberi si pretendono spesso oltre il ciglio della strada, oppure in occasione di fortuali vengono spezzati e precipitano sul piano viabile.

Ritenuto che la vegetazione oltre a restringere e danneggiare la sede stradale limita la distanza di visuale libera ed in occasione di eventi atmosferici di particolare intensità, tronchi, rami e ramaglie varie finiscono per ingombrare la carreggiata costituendo un grave pericolo per la circolazione del traffico comportando rischi ancora maggiori per gli utenti stradali.

Visto:

- Il decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'art. 107, che attribuisce ai dirigenti funzioni e responsabilità di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica degli uffici.
- Il codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 precisamente art. 9 comma 1 e relativo regolamento di esecuzione e applicazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 vedasi art. 26 commi 6 e 7.



COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA
CAP 37030 **PROVINCIA DI VERONA** Tel. 045.7450038 Fax 045.7450366
Piazza Umberto I, n. 56
C.F. 83000 93 02 36 P. iva 0066 19 50 238
e-mail: segreteria@comune.montecchiadicrosara.vr.it
PEC protocollo.comune.montecchiadicrosara.vr@pecveneto.it
WEB www.comune.montecchiadicrosara.vr.it

Il Responsabile dell'Area III Lavori Pubblici del Comune di Montecchia di Crosara, arch.i. Dal Cero Diego

ORDINA

ai proprietari di fondi confinanti con le strade comunali e con le strade provinciali di provvedere a mantenere le siepi, le piantagioni e le aree boscate di proprietà in modo da non restringere o danneggiare le strade, tagliando i rami delle piante che si pretendono oltre il confine stradale, che sovrastano la sede viaria e nascondono la segnaletica o che ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria, nonché rispettare le distanze per la messa a dimora delle alberature, come previsto dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 - art. 16 D.P.R. n. 495/1992 - art. 26 commi 6-7-8).

In particolare, presso curve ed incroci stradali, l'obbligo si estende alle alberature di proprietà piantate o spontaneamente cresciute, che si trovino a rischio di ribaltamento e che potrebbero invadere la sede stradale o creare instabilità ad opere stradali quali murature di sostegno e/o di controripa.

L'ottemperanza alla presente ordinanza dev'essere rispettata, per l'anno in corso, entro il 30 LUGLIO 2019, mentre per gli anni successivi la scadenza è fissata alla data del 30 APRILE.

AVVERTENZE CHE

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito Internet del Comune.

La presente ordinanza non è applicabile alle alberature che, rispetto al ciglio stradale, sorgono a distanza maggiore di ml 6,00 o a distanza maggiore dell'altezza delle medesime alberature.

Qualora i singoli proprietari di terreni boscati ravvisassero la necessità di provvedere cautelativamente al taglio di piante sane ma prossime alla strada comunale o provinciale dovranno preventivamente munirsi di presa d'atto forestale ai sensi del provvedimento n. 83 del 18/12/1980 del Consiglio Regionale Veneto.

In caso di inadempienza la Polizia Locale del Comune di Montecchia di Crosara provvederà ad elevare verbale di contravvenzione e successivamente l'Ufficio Area III



COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA
CAP 37030 **PROVINCIA DI VERONA** Tel. 045.7450038 Fax 045.7450366
Piazza Umberto I, n. 56
C.F. 83000 93 02 36 P. iva 0066 19 50 238
e-mail: segreteria@comune.montecchiadicrosara.vr.it
PEC protocollo.comune.montecchiadicrosara.vr@pecveneto.it
WEB www.comune.montecchiadicrosara.vr.it

Lavori Pubblici predisporrà l'esecuzione d'ufficio dei necessari lavori con addebito al contravventore delle spese sostenute.

L'esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento sono di competenza degli Organi di Polizia indicati all'articolo 12 del codice della strada.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso al giudice amministrativo TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni o in alternativa, al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

IL RESPONSABILE
Diego Dal Cero / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)